



COMUNE DI BUGGERRU

PROVINCIA SUD SARDEGNA
Via Roma, 40
tel. 0781 54 303 – fax 0781 54 424
pec. comune.buggerru@pec.it

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO LIMITROFE AL LITORALE DI SAN NICOLÒ PER IL BIENNIO 2023-2024.

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 94 del 24/05/2023, questa Amministrazione ha stabilito di affidare la concessione del servizio di “Gestione delle aree parcheggio a pagamento limitrofe al litorale di San Nicolò per il biennio 2023-2024”.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, s.m.i. con aggiudicazione a favore del miglior prezzo, ovvero all'Operatore che avrà formulato il maggior aumento percentuale sul Canone fissato a base di gara, con possibilità di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Il Canone triennale posto a base di gara per il servizio di Gestione delle aree di parcheggio a pagamento da corrispondere al Comune di Buggerru è pari a:

- **€. 30.000,00;**

Il luogo di svolgimento del servizio è Buggerru [codice NUTS: IT 2G].

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è il Geom. Antonio Mattana.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. *Bando di Gara;*
2. *Capitolato Speciale d'Appalto;*
3. *Disciplinare di gara;*

4. *Piano Economico Finanziario*
5. *Modello A - Istanza Partecipazione;*
6. *Modello B - Offerta;*
7. *Modello Accettazione Patto Integrità;*
8. *DGUE;*
9. *Patto di integrità del Comune di Buggerru (approvato con Delibera della G.C. n. 30 del 15.05.2017).*

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo comune.buggerru@pec.it, o mediante la piattaforma SardegnaCAT.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comunebuggerru.it>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC comune.buggerru@pec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

3.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Le specifiche prestazioni oggetto sono descritte nel presente Disciplinare e nel Capitolato speciale d'appalto, cui si fa rinvio. La concessione ha ad oggetto:

n.	Descrizione servizio	CPV	Tipo di prestazione
1	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO LIMITROFE AL LITORALE DI SAN NICOLÒ PER IL BIENNIO 2023-2024.	98351000-8, 98351100-9, 98351110-2	<i>Principale</i>

Si applica la parte III del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dei contratti, art. 164 e seguenti, per cui nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Il concessionario pertanto, con il contratto, assumerà il <<rischio operativo>>, così come definito all'art. 3, comma 1 – lett. zzzz), del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero il rischio legato alla gestione dei servizi sul lato della domanda e sul lato dell'offerta o di entrambi.

Sarà vietata la sub-concessione a terzi, sia privati che enti o ad organizzazioni di qualsiasi natura, la gestione saltuaria della struttura o di parte di essa, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione.

Sarà vietata, altresì, l'apposizione di insegne pubblicitarie senza la preventiva approvazione dell'Amministrazione.

Costituisce oggetto della concessione il servizio di gestione della sosta a pagamento senza custodia per complessivi **300 stalli**, comprensivi di tutti i servizi, meglio specificati nel capitolato, sul Lungomare di San Nicolò nel territorio del Comune di Buggerru, nonché nella tabella riepilogativa qui di seguito riportata. La ditta aggiudicataria dovrà eventualmente provvedere, sotto richiesta dell'Amministrazione, a proprie spese, alla disinstallazione delle apparecchiature, attrezzature inserite al termine della gestione.

Gli stalli auto sono esistenti e pertanto tutti gli interventi di manutenzione sugli stessi verranno effettuati sopra la segnaletica già tracciata.

ZONA	POSTEGGI	FORNITURA BAGNI CHIMICI	FORNITURA ISOLA ECOLOGICA	TARIFFA
Lungomare San Nicolò	300	3	1	€ 2,00 (mezza giornata) € 4,00 (intera giornata) Gratuito per i portatori di handicap

Luogo di esecuzione del Servizio: **COMUNE DI BUGGERRU (SU)**.

4. DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

4.1 DURATA – CANONE.

La durata della concessione è prevista in anni 2 (due), prorogabile di due anni, presumibilmente dal 15 Giugno al 15 Settembre.

Qualora l'operatore volesse prolungare il servizio, lo stesso non potrà iniziare prima del 01 giugno e terminare oltre il 30 settembre di ciascuna annualità.

Il personale dovrà essere proporzionato alle esigenze e agli afflussi turistici di ciascuna annualità 2023-2024, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere unilateralmente prima della scadenza qualora, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale medesima, sussistano ragioni di pubblico interesse. Nel caso di recesso anticipato di cui al comma precedente, il concessionario non potrà pretendere alcunché a titolo di eventuale danno emergente o lucro-cessante. In tal caso l'Ente concedente dovrà corrispondere al concessionario il valore delle opere di allestimento realizzati per rendere i parcheggi pienamente funzionanti, oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti.

Sulla base della stima degli incassi derivanti dalla gestione del servizio affidato per l'intera durata dell'affidamento il valore presunto della presente concessione, ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e pari ad € 127.180,33 (euro centoventisettemilacentottanta/33) biennali.

La stima degli incassi è stata calcolata sulla base dei ricavi ottenibili dall'erogazione del servizio reso. L'importo della presente concessione è stimato sulla previsione di vendita dei tickets dei parcheggi così come definito nel Piano Economico Finanziario.

Il canone biennale da corrispondere al Comune di Buggerru per la gestione del servizio di parcheggio a pagamento, posto a base di gara, e soggetto a rialzo è pari a:

- **€ 30.000,00 (totali);**

Il valore del Canone annuo di gestione sarà quello offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. Sul canone sarà applicata l'iva di legge se ed in quanto dovuta.

Lo stesso dovrà essere corrisposto in tre rate:

1. 1° rata 20% del canone annuale entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di decorrenza della concessione.
2. 2° rata 60% del canone annuale entro e non oltre il 31 Agosto di ogni stagione.
3. 3°rata 20% del canone annuale entro e non oltre il 30 Settembre di ogni stagione.

In caso di ritardato pagamento dalla data fissata si applicano gli interessi nella misura del 10%. Decorso 60 giorni il concedente attiverà le procedure di escussione della garanzia fideiussoria per l'importo insoluto, fatta salva la risoluzione del contratto per inadempimento. Qualora la Stazione Appaltante decida un aumento delle tariffe applicate, l'importo dovuto dal concessionario verrà di conseguenza percentualmente variato in aumento.

Il valore del Canone annuo di gestione sarà quello offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. Sul canone sarà applicata l'iva di legge se ed in quanto dovuta.

Lo stesso dovrà essere corrisposto in tre rate:

1. 1° rata 20% del canone annuale entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di decorrenza della concessione.
2. 2° rata 60% del canone annuale entro e non oltre il 31 Agosto di ogni stagione.
3. 3°rata 20% del canone annuale entro e non oltre il 30 Settembre di ogni stagione.

4.2 VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione è stato stimato ai sensi dell'art. 167 del Codice è stato calcolato in € 127.180,33 per un periodo contrattuale di 2 anni, prorogabile di 2 anni.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo del presente bando-disciplinare. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45 e 48 del Codice.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato** partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). E', altresì, **vietato**, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

È infine vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Ai fini della partecipazione al presente bando, le imprese dovranno essere in regola con il pagamento dei tributi comunali e con il pagamento di eventuali canoni di locazione o concessione in essere con il Comune di Buggerru alla data di trasmissione dell'istanza.

Sono, pertanto, escluse le imprese che non siano in regola con il pagamento dei tributi comunali e di eventuali canoni di locazione o concessione comunali alla data di trasmissione dell'istanza.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto della concessione nella percentuale corrispondente. Il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete. Possono partecipare alla gara esclusivamente i soggetti, che non si trovino nelle situazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Si precisa che:

- ✓ lo schema della domanda di partecipazione, contenente le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei suddetti requisiti, richiesti per la partecipazione alla gara e allegato al presente bando (**Modello A Istanza**);
- ✓ l'Amministrazione, a norma dell'articolo 81 e seguenti del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., effettuerà controlli sul possesso dei requisiti dichiarati dalle società partecipanti;
- ✓ Sono ammessi i Raggruppamenti Temporanei ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016, come meglio specificato nel presente Bando – Disciplinare di Gara.

Le stesse dichiarazioni devono essere rese dai seguenti soggetti

- ✓ Dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- ✓ Dal socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- ✓ Dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- ✓ Dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
- ✓ soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- ✓ Dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Per la partecipazione alla gara i concorrenti, alla data di presentazione della domanda, dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni, pena l'esclusione:

- Che nei loro confronti non sussistano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

5.2 REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE

Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente territorialmente per attività uguale a quella oggetto dell'appalto (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in Italia) nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente.

6. GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016. La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della ditta affidataria, a terzi ed agli ospiti della struttura ricettiva.

L'affidatario si impegna, altresì, a:

- tenere indenne il Comune di Buggerru da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi, in relazione alla conduzione dei locali, dell'attività e all'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato.
- garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente o a terzi.

L'affidatario deve stipulare prima della firma del verbale di consegna, con primaria compagnia assicuratrice, le seguenti coperture assicurative valide dalla data della firma del verbale di consegna fino all'ultimo giorno di validità della concessione:

- a. Polizza RCT/RCO a garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi (RCT) che verso gli eventuali prestatori d'opera (RCO) con un massimale unico per sinistro pari a € 500.000,00.
La garanzia RCT è prestata per tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.
La garanzia RCO è prestata a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
 - a.1. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all'art. 5 del Dlgs 38/2000;
 - a.2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
 - a.3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente;
 - a.4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinerare" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'Inail;
- b. Polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, arredi suppellettili etc verificatisi nel corso dell'esecuzione di lavori e della gestione in concessione dell'importo pari a Euro 1.000.000,00;
- c. Polizza per rischio locativo per un importo pari a due canoni concessori.

Le coperture assicurative dovranno avere validità per tutto il periodo contrattuale, e dovranno essere esibite al concedente ed allegate al contratto.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le offerte potranno essere presentate esclusivamente in modalità elettronica, tramite la piattaforma messa a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza Regionale, **SardegnaCAT**.

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature finalizzata al successivo invito tramite RDO per l'affidamento del ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 per

l'affidamento del servizio di "Gestione delle aree parcheggio a pagamento limitrofe al litorale di San Nicolò per il biennio 2023-2024".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ss.mm.ii. con aggiudicazione a favore del miglior prezzo ovvero del Concorrente che avrà formulato il maggior aumento percentuale sul Canone annuo fissato a base di gara, con possibilità di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

Le condizioni per l'affidamento del servizio, i criteri di aggiudicazione e tutti gli ulteriori dettagli sono contenuti nei documenti allegati al presente avviso che, salvo rettifiche e/o integrazioni, costituiranno la documentazione di gara trasmessa in allegato all'invito.

Si precisa che il termine ultimo per la ricezione delle offerte a seguito di invito è fissato alle ore **10:00** del **09/06/2023**.

L'Amministrazione si riserva sin da ora di non procedere all'indizione della successiva procedura per l'affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato ovvero di non procedere alla stipula di alcun accordo nel caso in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea; in ogni caso, ai partecipanti, non spetta alcun diritto o risarcimento. Allo stesso modo, l'Amministrazione si riserva di procedere anche in presenza di una sola offerta, sempreché ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, risulti essere idonea.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il ***DGUE***, la domanda di partecipazione, e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta di qualifica, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del **DGUE**, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- *il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;*
- *l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;*
- *la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;*
- *la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;*
- *la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.*

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

9. CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta di Qualifica richiede l'invio della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni integrative, dell'eventuale **DGUE** nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

9.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato **modello "A"**, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- *nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.*
- *nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;*
- *nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:*

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) *copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;*
- b) *copia conforme all'originale della procura.*

9.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE

Il concorrente compila il **DGUE** di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> secondo quanto di seguito indicato.

Parte I_– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

- 1) *DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;*
- 2) *dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;*
- 3) *dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;*
- 4) *originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;*

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

5) *dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.*

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C).

Ai fini della partecipazione al presente bando, le imprese devono essere in regola con il pagamento dei tributi comunali e con il pagamento di eventuali canoni di locazione o concessione in essere con il Comune di Buggerru alla data di trasmissione dell'istanza.

Sono, pertanto, escluse le imprese che non siano in regola con il pagamento dei tributi comunali e di eventuali canoni di locazione o concessione comunali alla data di trasmissione dell'istanza.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) *la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. del presente disciplinare;*

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- *nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;*

- *nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;*
- *nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;*

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

9.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

9.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. *dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;*

2. *dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;*

3. *accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;*

4. *accetta il patto di integrità di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 30 del 15.05.2017 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);*

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

5. *dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;*

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

6. *si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;*

7. *dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;*

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

9.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. Il Capitolato tecnico-prestazionale debitamente sottoscritto con firma digitale, per accettazione;

9.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 9.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- *dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.*

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- *atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.*
- *dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.*

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- *dichiarazione attestante:*
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;*
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;*
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.*

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- *copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;*
- *dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;*
- *dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.*

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- *copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo*

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 9.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

10. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

L'operatore dovrà trasmettere l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo l'apposito **Modello** allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) Percentuale di rialzo sul canone concessorio dovuto al comune di Buggerru espresso in cifre e in lettere, rispetto all'importo a base di gara; verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.*
- b) L'importo risultante dall'applicazione del rialzo, espresso in cifre e in lettere, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge; verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.*

In caso di discordanza tra i valori di cui ai punti a) e b) si considererà quello che dia luogo ad offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante.

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

11.1 Procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 e 94, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ss.mm.ii. con aggiudicazione a favore del miglior prezzo ovvero del concorrente che avrà formulato il maggior aumento percentuale sul canone annuo fissato a base di gara, con possibilità di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

11.2 il canone annuo posto a base di gara per il servizio di gestione delle aree parcheggio a pagamento limitrofe al litorale di San Nicolò per il biennio 2023-2024 da corrispondere nel triennio al Comune di Buggerru è pari a:

- **€. 30.000,00;**

12. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DI QUALIFICA

La seduta pubblica, svolta in modalità elettronica, avrà luogo il giorno 09/06/2023, alle ore 12:00 presso la piattaforma digitale SardegnaCAT.

In occasione dell'apertura delle offerte si procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;*
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;*
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;*
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.*

La tutela del principio di segretezza delle offerte è garantita dallo svolgimento della gara in modalità telematica tramite la piattaforma della Centrale Unica di Committenza Regionale SardegnaCAT.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

13. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Si procederà alla valutazione dell'offerta economica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare;

14. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l'offerta con il maggior rialzo.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

II RUP

Geom. Antonio Mattana